

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Avv. Giulio Colli — Revisore dei Conti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI
DELL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000.

Verbale n. 10 del 29/07/2025

Il sottoscritto

-Avv. Giulio Colli, in qualità di Revisore Unico

Premesso

- che con deliberazione n. 42 del 30/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027, trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 04/03/2025;

- che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- Variazione al bilancio n. 1 - adottata con deliberazione del Giunta Comunale n. 8 del 20/02/2025, ratificata con delibera di C.C. n. 2 del 27/03/2025;
- Variazione al bilancio n. 2 - adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2025;
- Variazione al bilancio n. 3 - adottata con deliberazione del Giunta Comunale n. 43 del 03/07/2025, ratificata con delibera di C.C. nella seduta del prossimo 31/07/2025.

- che l'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2025/2027 in base all'esito del conguaglio Covid-19 come da DM 23/07/2024;

- che l'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2025/2027 entro il 22/05/2025, inserendo il Fondo Obiettivi di Finanza pubblica che deve essere iscritto al codice U.1.10.01.07.001, missione 20 della parte corrente della spesa, fermo restando il rispetto

dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del Dlgs 118/2011 e dell'articolo 162, comma 6, del Tuel;

Preso atto

- che il Servizio Finanziario ha provveduto a verificare tutte le voci di entrata e di spesa, compresi il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;

Richiamati

- il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- l'art 193 del D.lgs. 267/2000;

Visti

- l'art. 175 commi da 3 a 5 quinquies e 8 del D.lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 126/2014, il quale prescrive che, almeno entro il 31 luglio di ogni anno, l'organo consiliare provveda *"a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui...* "
- l'art.194 del Tuel il quale prevede che in suddetta occasione si provveda anche all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- il Regolamento di Contabilità che conferma le disposizioni degli articoli del Tuel suddetto;
- il bilancio di previsione per l'esercizio in corso assestato corredato del quadro di controllo degli equilibri di bilancio.

Verificato

- che il Servizio Finanziario con nota prot. 3410 del 30/06/2025 ha provveduto a richiedere ai responsabili di Servizio le informazioni relative all'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio, l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- che a seguito delle operazioni di cui sopra non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente;
- la congruità degli accantonamenti del Fondo di riserva e del Fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla verifica dell'andamento delle entrate;
- il rispetto degli equilibri di bilancio e il rispetto degli equilibri di cassa;
- che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che

- la gestione dei residui non presenta squilibri tali da pregiudicare gli equilibri dell'Ente;
- la gestione di competenza prosegue regolarmente sia dal lato dell'attendibilità delle entrate che da quello della congruità delle spese;
- secondo quanto dichiarato, non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale presenta una situazione di equilibrio;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta ad evitare o contenere l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- la documentazione a corredo della deliberazione può ritenersi coerente con la natura, le dimensioni e le caratteristiche dell'Ente e consente al Consiglio Comunale di valutare lo stato di realizzazione dei programmi, l'andamento complessivo della gestione e, se lo ritiene, di dare nuovi orientamenti all'attività decisionale e gestionale;

Esaminata la proposta in data odierna;

Accertata la conformità del provvedimento alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

E S P R I M E

- parere favorevole sulla verifica della permanenza degli equilibri di bilancio dell'esercizio in corso.

Vigevano, 29/07/2025

Il Revisore dei Conti
(Avv. Giulio Colli)

